

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 54, 315, 462-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE STIFFONI)

Comunicata alla Presidenza il 6 novembre 2001

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'attività spionistica del KGB in Italia e sui finanziamenti
illeciti provenienti dai Paesi dell'Est europeo (n. 54)

**d'iniziativa dei senatori EUFEMI, CUTRUFO, CICCANTI,
MELELEO, GABURRO e ZANOLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2001

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per
la valutazione e l'approfondimento della documentazione
contenuta nel «*dossier* Mitrokhin» (n. 315)

**d'iniziativa dei senatori STIFFONI, AGONI, BOLDI, MORO,
PERUZZOTTI e PROVERA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2001

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare i fatti ed eventuali responsabilità di ordine politico ed amministrativo inerenti al *dossier* Mitrokhin e ai suoi contenuti (n. 462)

d'iniziativa dei senatori SCHIFANI, PASTORE, AGOGLIATI, ALBERTI CASELLATI, ARCHIUTTI, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BARELLI, BASILE, BETTAMIO, BIANCONI, BOSCETTO, CAMBER, CANTONI, CASTAGNETTI, CENTARO, CHIRILLI, CICOLANI, COMINCIOLI, CONSTESTABILE, COSTA, D'AMBROSIO, DEGENNARO, DELL'UTRI, DE RIGO, D'IPPOLITO, FABBRI, FALCIER, FASOLINO, FAVARO, FEDERICI, FERRARA, FIRRARELLO, FRAU, GENTILE, GIRFATTI, GIULIANO, GRECO, GRILLO, GUASTI, GUBETTI, GUZZANTI, IANNUZZI, IOANNUCCI, IZZO, LAURO, MAINARDI, MALAN, MANFREDI, MANUNZA, MARANO, MINARDO, MORRA, NESSA, NOCCO, NOVI, OGNIBENE, PASINATO, PESSINA, PIANETTA, PICCIONI, PONZO, RIZZI, SALINI, SAMBIN, SANZARELLO, SCARABOSIO, SCOTTI, TOMASSINI, TRAVAGLIA, TREDESE, VIZZINI, ZICCONI e ZORZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2001

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Disegni di legge:		
– testo unificato proposto dalla Commissione	»	5
– n. 54, d’iniziativa dei senatori Eufemi ed altri	»	11
– n. 315, d’iniziativa dei senatori Stiffoni ed altri	»	13
– n. 462, d’iniziativa dei senatori Schifani ed altri	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - La mutata situazione politica europea, dopo la caduta del muro di Berlino e la fine della «guerra fredda», consente di affrontare e valutare alcuni fatti che, dopo la fine della seconda guerra mondiale, hanno interessato i rapporti europei fra est e ovest.

Con la «istituzione di una Commissione d'inchiesta concernente il *dossier* Mitrokhin e l'attività d'*intelligence* italiana» si vogliono dissipare le ombre sui rapporti fra esponenti della vita politica, imprenditori ed anche sulle istituzioni e l'ex KGB dell'Unione Sovietica. Si vuole innanzi tutto accertare la vericità e l'affidabilità delle notizie contenute nel *dossier* Mitrokhin, senza alcuna strumentalità e propaganda di parte, ma con l'obiettivo di cercare di ricostruire quello che è avvenuto nel nostro paese in anni cruciali che hanno interessato straordinari cambiamenti politici e sociali; anni funestati da stragi, terrorismi, assassini, ma anche anni caratterizzati da una straordinaria ripresa economica e da una grande partecipazione popolare alla vita politica del paese. Si vuole verificare se cittadini italiani che avevano o hanno tuttora responsabilità istituzionali ed economiche, menzionati nel *dossier*, abbiano agito con lealtà verso la propria pa-

tria e non abbiano compiuto atti di tradimento; si vuole stabilire se la natura di finanziamenti pervenuti dall'ex Unione Sovietica a persone e soggetti politici siano legittimi o abbiano avuto altri scopi. Si vuole stabilire se nella vita politica, economica e dell'informazione non ci siano stati «inquinamenti» da parte di soggetti esteri.

L'autorevolezza della Commissione di inchiesta garantisce l'esclusione della ricerca di capri espiatori e processi sommari. La Commissione avrà tutte le possibilità di fare luce sulle eventuali responsabilità di chi avrebbe dovuto vigilare affinché certi fatti non accadessero.

L'evoluzione del sistema politico italiano consente di fare una valutazione serena e costruttiva su anni della nostra storia, di ricostruire eventi che caratterizzarono gli anni difficili del dopoguerra e dei rapporti fra paesi occidentali e paesi del blocco sovietico, fra esponenti politici economici e dell'informazione ed i loro eventuali rapporti con «l'allora nemico» blocco dell'est.

Non si vuole né dimenticare né criminalizzare, ma stabilire esclusivamente chiarezza e serietà nei rapporti intercorsi nel passato.

STIFFONI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Istituzione di una Commissione d'inchiesta
concernente il «dossier Mitrokhin» e
l'attività d'intelligence italiana**

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, con il compito di accertare la veridicità delle informazioni contenute nel cosiddetto *dossier* Mitrokhin sull'attività spionistica svolta dal KGB nel territorio nazionale, e le eventuali implicazioni e responsabilità di natura politica o amministrativa.

2. Compito principale della Commissione è di accertare:

a) ogni aspetto relativo all'acquisizione e alla disponibilità del *dossier* Mitrokhin;

b) se le informazioni sulle persone citate nel *dossier* Mitrokhin erano già note, e se le persone erano conosciute da chi prese la decisione di non procedere;

c) lo stato attuale delle persone citate nel *dossier* e, con riferimento ai dipendenti e ai collaboratori delle pubbliche amministrazioni, qualora la loro attività fosse nota, quali iniziative dagli stessi furono poste in essere;

d) le attività svolte dagli organi di *intelligence* italiani, ovvero i modi e le procedure di ricevimento, trasmissione interna, e quindi esterna dei documenti del *dossier*. Se tali procedure furono quelle ordinarie ovvero, in caso di procedure diverse, se furono seguite le modalità adottate per altri casi precedenti;

e) quando e con quali modalità il Governo fu informato del *dossier* e dei suoi contenuti e si decise di rendere pubblico il documento;

f) se furono prese dagli organi di *intelligence* decisioni senza consultare il Governo;

g) che le informazioni trasmesse non abbiano subito modificazioni;

h) le attività di finanziamento dirette ed indirette del KGB a partiti politici italiani, a correnti di partito e ad organi di informazione in Italia;

i) le operazioni commerciali e finanziarie svolte fra l'Italia e i paesi dell'Est europeo finalizzate al finanziamento illecito del Partito Comunista Italiano al di fuori di ogni controllo;

l) le attività svolte dal KGB e in particolare dagli uffici di Roma;

m) se vi furono complicità, protezione, coperture, di natura politica o da parte della pubblica amministrazione sulle attività del KGB in Italia;

n) i risultati raggiunti nella ricerca di materiale bellico e di depositi clandestini di armi e apparati di ricetrasmisione connessi alle attività del KGB relative all'Italia;

o) se gli organi di *intelligence* stiano ancora svolgendo indagini in merito ai contenuti del *dossier*;

p) se il *dossier* reso pubblico in Italia contenga le medesime informazioni trasmesse dalle istituzioni britanniche;

q) se esistono documenti all'estero che si renda necessario acquisire.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione presentando al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

Art. 2.

*(Composizione della Commissione
e funzionamento)*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun Gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. L'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

3. Per l'elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 2.

4. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento.

5. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 3.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza in Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto di Stato né il segreto d'ufficio. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge. La Commissione acquisisce tutta la documentazione raccolta o prodotta sul *dossier* Mitrokhin dal Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione e di sicurezza, comunque nel rispetto dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie. Può richiedere informazioni e documenti al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS).

4. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni

di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

6. La Commissione, a maggioranza assoluta dei propri membri, decide quali atti e documenti possono essere divulgati. Devono comunque essere coperti da segreto i nomi, gli atti, i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, con informazioni diffuse in qualsiasi forma, è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 54

D'INIZIATIVA DEI SENATORI EUFEMI ED ALTRI

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività spionistica del KGB svolta nel territorio nazionale.

2. La Commissione deve accertare in particolare:

a) ogni aspetto relativo alla acquisizione e alla disponibilità dell'archivio Mitrokhin;

b) le responsabilità, in relazione all'archivio di cui alla lettera *a)*, dei membri dell'Esecutivo dal 1995;

c) le azioni e i comportamenti degli organi preposti alla sicurezza e dei membri dell'Esecutivo in relazione sia al rispetto della Costituzione che delle leggi vigenti in tale materia;

d) le azioni e i comportamenti dei personaggi coinvolti nell'attività spionistica del KGB in Italia;

e) le attività connesse alla rete del KGB in Italia;

f) le responsabilità di apparati, strutture ed organismi riconducibili all'attività spionistica del KGB;

g) le attività illecite di finanziamento dirette ed indirette del KGB a partiti, correnti di partito e ad organi di informazione in Italia, provenienti dai Paesi dell'Est europeo;

h) le operazioni commerciali e finanziarie svolte fra l'Italia e i Paesi dell'Est europeo finalizzate al finanziamento illecito del PCI al di fuori di ogni controllo;

i) i risultati raggiunti nelle indagini di controspionaggio operate dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare sull'archivio Mitrokhin;

l) i risultati raggiunti nella ricerca di materiale bellico e di depositi clandestini di armi e ricetrasmittenti dei cosiddetti «Nasco Rossi».

3. La Commissione deve concludere i propri lavori entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve presentare ai Presidenti delle Camere, entro la stessa data, una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il presidente della Commissione è nominato dai Presidenti delle Camere al di fuori dei componenti della Commissione stessa.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Sono a disposizione della Commissione tutti gli atti e i documenti acquisiti presso gli organismi ministeriali.

3. Prima dell'inizio dei lavori la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno, comprese le norme per l'acquisizione e le testimonianze. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

4. Le sedute della Commissione sono, di norma, pubbliche. La Commissione può decidere, di volta in volta o per particolari

fasi dell'inchiesta, di riunirsi in seduta segreta.

5. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si debba fare menzione nella relazione di cui al comma 3 dell'articolo 1, anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ai rapporti con altri organi inquirenti.

Art. 4.

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione ed ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, ovvero ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati

al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete, ovvero di cui la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste in egual misura a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE N. 315

D'INIZIATIVA DEI SENATORI STIFFONI ED ALTRI

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, con il compito di accertare le responsabilità storiche, politiche e giudiziarie inerenti la documentazione relativa ai *dossier* di Vasilij Mitrokhin, trasmessa agli apparati di sicurezza italiani dal Governo britannico.

2. In particolare, la Commissione ha il compito di:

a) accertare preventivamente l'esistenza di analoghi fascicoli, sia che essi siano già presenti all'interno del territorio italiano, sia che si renda necessario inoltrare apposita richiesta presso gli Stati ai quali la Commissione riterrà necessario rivolgersi;

b) identificare tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, risultino coinvolti nei fatti resi noti dai *dossier* stessi, nonché il ruolo da essi svolto;

c) stabilire quali complicità, protezioni e coperture siano state poste in essere;

d) valutare le iniziative politiche, economiche e terroristiche riconducibili alle inge-
renze svolte, dal secondo dopoguerra ad oggi, dai servizi segreti dell'ex Unione Sovietica e da quelli di altri paesi.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, in

modo che sia comunque assicurata la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è designato, di comune accordo, dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento. In caso di dimissioni del Presidente della Commissione, i Presidenti delle Camere provvedono alla sua surroga entro i successivi cinque giorni.

3. La Commissione elegge tra i suoi componenti due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. In caso di atti o documenti che siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta già istituite, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge. Ad essa non può altresì essere opposto il segreto di Stato e quello d'ufficio.

3. La Commissione può disporre direttamente della polizia giudiziaria, del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (Sismi), del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (Sisde), del Reparto informazioni e sicurezza (Ris), nonché di tutti gli archivi e le banche dati dello Stato e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 4.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo

329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o ad inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonchè copie di atti e documenti relativi a indagini o a inchieste parlamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la medesima disponga diversamente. L'attività ed il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro un anno dal suo insediamento.

2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle Camere una o più relazioni, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti acquisiti. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 462

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SCHIFANI ED ALTRI

Art. 1.

1. È disposta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una inchiesta parlamentare per accertare i fatti ed eventuali responsabilità di ordine politico e amministrativo inerenti al *dossier* Mitrokhin e ai suoi contenuti, dopo averne preliminarmente verificato la provenienza, l'autenticità e l'affidabilità.

2. L'inchiesta deve accertare in particolare:

a) ogni aspetto relativo all'acquisizione ed alla disponibilità dell'archivio Mitrokhin;

b) le azioni degli organi preposti alla sicurezza, in relazione alle loro competenze e attribuzioni di legge.

3. L'inchiesta è svolta da una Commissione composta da dieci senatori e dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto.

5. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione, a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'avvio del procedimento d'inchiesta.

6. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 2.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione, entro tre mesi dal suo insediamento e comunque non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude i propri lavori presentando al Parlamento la relazione, o le relazioni, sui risultati delle indagini e degli accertamenti di cui all'articolo 1. A maggioranza dei suoi componenti delibera la pubblicazione degli atti dell'inchiesta.

Art. 3.

1. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Di fronte alla Commissione non possono essere eccepiti i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. La Commissione può chiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui al citato articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

5. Qualora gli atti o i documenti richiesti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte di Commissioni d'inchiesta

sta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione istituita con la presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

Art. 4.

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per rias-

sunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta in svolgimento, salvo che per il fatto specifico siano previste pene più gravi.

Art. 5.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie, previa intesa con i Presidenti delle due Camere.

Art. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.